

Sentenza N. 176 del 6 luglio 2012

Materia: Coordinamento della finanza pubblica ed autonomia finanziaria regionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 119, terzo e quinto comma della Costituzione

Ricorrenti: Regioni Toscana, Veneto, Sardegna

Oggetto: Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

- art. 5-*bis*, comma 1, ai sensi del quale, per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del piano sud, è stabilito che la spesa di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle cinque regioni inserite nell'obiettivo convergenza, in riferimento ai cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e alle risorse per lo sviluppo e la coesione, possa eccedere i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno.
- art. 5-*bis*, comma 2, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e d'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome, ogni anno vengono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, le modalità di attribuzioni allo Stato e alle regioni dei maggiori oneri, garantendo l'invarianza finanziaria ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle questioni sollevate.

Le ricorrenti hanno sostanzialmente lamentato - in riferimento alle spese indicate nella normativa impugnata - che la possibilità concessa alle regioni inserite nell'obiettivo convergenza di eccedere i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno, con la garanzia dell'invarianza finanziaria ai fini del rispetto del patto stesso, venga a determinare maggiori oneri sulle rimanenti regioni, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria di cui all'art.119, Cost.

Non essendo stata precisata dalle ricorrenti la sfera di competenza regionale violata ai sensi del riparto effettuato dall'art.117 Cost., ed avendo la Corte, in precedenza (sentenza 216 del 2008), già negata l'astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle regioni, la Corte ha preliminarmente accertato la legittimazione a ricorrere, verificando la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale ad agire ed individuandolo nelle conseguenze applicative della norma impugnata "che comportano sia **la conservazione cautelativa**, in attesa dell'emanazione dell'annuale decreto ministeriale (di determinazione delle modalità attuative), **della provvista finanziaria** a carico delle regioni contribuenti, sia **la sottrazione delle somme compensative**, una volta entrato a regime il decreto stesso".

Entrando nel merito della questione, ed in riferimento al disposto del primo comma dell'art.5-*bis*, la Corte ha ritenuto effettiva la lesione lamentata, ritenendola confermata dalla clausola di invarianza dei tetti di spesa per il rispetto del patto di stabilità interno e dalla considerazione " che tale clausola può essere rispettata solamente se si redistribuiscono tali maggiori oneri tra lo Stato e le restanti regioni". In riferimento al disposto del secondo comma dell'art.5-*bis*, la Corte ha ritenuto effettiva la lesione sia nel caso di adozione del decreto attuativo, sia in caso di non adozione dello stesso.

In caso di adozione del decreto attuativo (e sebbene sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata), quale che possa essere la sua articolazione, **dovrebbe comunque prevedere una proposta di ripartizione di maggiori oneri a carico dello Stato e delle altre regioni** e la Conferenza sarebbe comunque chiamata dallo Stato a raggiungere l'accordo su tale schema di decreto.

In caso di mancata adozione del decreto attuativo si verificherebbe parimenti la lesione lamentata, in considerazione che l'art.17 della legge 196/2009, ribadendo il principio di equilibrio di bilancio espresso dall'art. 81 Cost., prevede, in relazione ai nuovi o maggiori oneri finanziari del tipo di quelli indotti dall'impugnato art.5-*bis*, che lo Stato deve adottare **provvedimenti di immediata salvaguardia**. "Nel caso di specie essi non possono che **coincidere con la conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa afferenti alle ordinarie relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, interessate passivamente al meccanismo solidale**. Infatti, la clausola di salvaguardia viene definita dal legislatore come effettiva e automatica,

comportando, conseguentemente, il cautelare accantonamento delle risorse non appena entrata in vigore la norma che dispone le maggiori spese.

La Corte ha anche ribadito che la mancata adozione del citato decreto non determina una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa da parte della Regione ricorrente, perché in assenza di abrogazione delle norme impugnate, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare le prerogative previste dalla norma della quale le Regioni lamentano l'invasione delle loro attribuzioni.

Preso atto che il meccanismo di cui all'art.5-bis è stato esteso a tutte le Regioni dall'art. 32, comma 4, lettera n), della sopravvenuta legge 183/2011, con il conseguente incremento degli oneri a carico delle Regioni chiamate in solidarietà; ed in considerazione della connessione funzionale tra le norme impugnate e quella sopravvenuta, la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953.